

## **TASSA RIFIUTI - TARI**

### **Informazioni**

Dal 1 gennaio 2014, la Legge 147 del , 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha soppresso il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e istituito la Tassa Sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, a carico dell'utilizzatore.

### **CHI DEVE PAGARLA**

Tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che possiedono/occupano/detengono locali o aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

### **SUPERFICI IMPONIBILI**

Ai fini dell'applicazione del Tributo si considerano le superfici a suo tempo dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), o della Tariffa (TIA1/TIA 2) o della TARES.

### **DICHIARAZIONE INIZIALE O DI VARIAZIONE**

Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui conseguano un diverso ammontare del tributo

- quando si prende la residenza o il domicilio nel Comune
- quando si cambia la residenza o il domicilio all'interno del Comune
- quando si inizia un'attività che presupponga l'utilizzo di locali all'interno del Comune
- quando si trasferisca l'attività all'interno del Comune
- quando varia la metratura dei locali occupati o tenuti a disposizione
- quando cambia il numero dei componenti del nucleo familiare
- quando cambia la destinazione d'uso dell'immobile o dei locali utilizzati (es. da abitazione ad uffici)
- quando si tiene a disposizione un immobile per uso stagionale

**presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento**

### **DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE**

- quando si emigra dal Comune di residenza o di domicilio (es.: si disdice contratto di affitto dei locali, si vende l'immobile in cui si ha la residenza e ci si trasferisce altrove, si cessa l'attività nel Comune)
- quando un immobile è privo di mobilio e privo di allacciamenti alle utenze

**presentazione della dichiarazione: entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.**

Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nei termini indicati al punto precedente la cessazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione stessa o dalla data di inizio occupazione da parte del soggetto subentrante qualora sia inequivocabilmente riconducibile al medesimo immobile.

Sulla base delle predette disposizioni i Comuni fissano il numero delle rate e le relative scadenze e possono inviare ai contribuenti, per le sole rate di acconto, modelli di pagamento precompilati.

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29/04/2014 ha stabilito il numero e le scadenze di pagamento del tributo TARI.. Per l'anno 2014 il versamento verrà effettuato in tre rate con scadenze come di seguito specificato:

- **16 Giugno 2014 – 1 rata;**
- **16 Settembre 2014 – 2 rata;**
- **16 Dicembre 2014 – 3 rata;**
- **16 Giugno 2014 – Rata unica utilizzando tutti e 3 gli F24**

tassa calcolata sulla base delle tariffe stabilite con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 24 del 29/04/2014.

#### **PENALITA' A CARICO DEGLI UTENTI MOROSI**

L'importo indicato nell'avviso di pagamento dovrà essere versato entro le scadenze indicate utilizzando le modalità riportate. Scaduti inutilmente i termini l'utente sarà inviato avviso di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo pagamento (art. 23 reg. comunale approvato con deliberazione n. 22 del 29/04/2014. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo verrà applicata la sanzione stabilita dai D.Lgs 471/97 e 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97. Sull'importo non versato, o tardivamente versato, sono calcolati gli interessi legali calcolati a giorni.

La gestione del tributo è affidata a GEOVEST con sportello in Nonantola in **Via Marconi 36 – 41015 Nonantola (MO) - Orari di sportello : Martedì 15:00 - 18:00 ; Giovedì /Sabato 8:30 - 12:30 - tel. e fax 059/544709 - [utenze.geovest@pec.aitec.it](mailto:utenze.geovest@pec.aitec.it)**

E' attivato il seguente numero verde :

**800 276650** dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,000

#### **A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto quanto segue:**

- FUNZIONARIO RESPONSABILE: Scandellari Vittorio

Per qualsiasi comunicazione o reclamo, sempre in forma scritta, l'utente deve rivolgersi direttamente al Funzionario Responsabile di GEOVEST SRL che non riconosce reclami fatti in qualsiasi altro modo.

**La sede GEOVEST cui rivolgersi è la seguente:**

**Nonantola in Via Marconi 36 – 41015 Nonantola (MO) - Orari di sportello : Martedì 15:00 - 18:00 ; Giovedì /Sabato 8:30 - 12:30 - tel. e fax 059/544709 - [utenze.geovest@pec.aitec.it](mailto:utenze.geovest@pec.aitec.it)**